



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



MIUR – USR ABRUZZO

ISTITUTO COMPENSIVO "Don Milani" LANCIANO

VIA NAPOLI 83 -66034 LANCIANO - TEL. 0872/713427 (Centralino) 717140 (Dirigente)

e-mail: chic839002@istruzione.it- chic839002@pec.istruzione.it - sito internet:

<http://www.compensivodonmilanilanciano.gov.it>

C.F. 81006770697



FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" Avviso Prot. n°
AODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 Programmazione 2014-2020
Piano Integrato Anno Scolastico 2017-2018

ISTITUTO COMPENSIVO N.2 - "DON LORENZO MILANI"-LANCIANO

Prot. 0003151 del 17/05/2018

06-03 (Uscita)

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PERSONALE ESPERTO ESTERNO per la
realizzazione modulo didattico "MINDFULNESS AD OLMO"**

**Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 -**

CUP B44C18000000007 cod. 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-53

O.R.T.I.

TRA

L'Istituto Comprensivo di Don Milani, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico, prof. Mario GAETA, nato a Lanciano il 12/09/1957 e domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Istituto Comprensivo "Don Milani" di Lanciano

E

l'esperto/a dott. ROZZI AMELIA RZZMLA75M58G482I nata ad Pescara (Pescara) il 18 /08/ 1975 e residente a Lanciano, via Del mancino 130

PREMESSO

- che l'art. 40 della L.27/12/97 n. 449 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni all'Amministrazione per particolari attività ed insegnamenti finalizzati all'ampliamento dell'Offerta Formativa;
- il comma 6 dell'art. 7 del d. lgs. n. 165/2001, afferma che, "per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria";
- che la legge 244 del 24 dicembre 2007 all'art. 3 comma 76 ribadisce che "Per esigenze per cui non possono far fronte con il personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria";

- che il MIUR, con comunicazione, prot. n. AOODGEFID/192 del 10/1/2018, conferisce a questa Istituzione Scolastica formale autorizzazione all'attuazione del progetto cod. **10.2.1A-FSEPON-AB-2017-53**

O.R.T.I. ed al relativo impegno di spesa;

- **visto** l'art. 2222 c.c. e ss.;
- **visti** i Regolamenti Comunitari: il Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei; il Reg. (UE) n. 1301/2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); il Reg. (UE) n. 1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
- **viste** le delibere degli OO.CC.;
- **visto** l'Avviso di selezione del personale esterno all'Istituzione Scolastica per l'affidamento di incarico in qualità di esperti esterni per i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 – emanato in data 21.3.2018;
- **viste le graduatorie dei candidati partecipanti;**
- **accertato il possesso, da parte dei candidati, delle competenze e delle professionalità richieste per la realizzazione del progetto;**

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione occasionale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2017-18 per la seguente prestazione

TITOLO MODULO	DESTINATARI (CLASSI – FASCIA D'Età)	PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO	NR. ORE TOT.
MINDFULNESS AD OLMO	alunni 5 ANNI scuola dell'infanzia	– da giugno a luglio 2018	10

L'esperto, oltre ai compiti di progettazione, docenza, monitoraggio, produzione, dovrà articolare il proprio progetto in modo attinente agli obiettivi previsti dal modulo così come definiti in fase di partecipazione all'avviso pubblico, riportati in piattaforma GPU, approvati dall'Autorità e brevemente delineati nel profilo di ciascun modulo. Il compenso orario per l'esperta del modulo sarà di € 70,00 (euro settanta/00) lordo stato onnicomprensivo degli oneri previdenziali e fiscali.

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 - Il presente contratto vincola il Prestatore d'opera dalla data della sua sottoscrizione sino alla conclusione del Progetto.

Art. 3 – Il Prestatore d'Opera, in relazione al progetto di cui sopra, si impegna ad eseguire tutte le attività richieste e ad effettuare gli interventi, secondo le condizioni, le modalità ed il calendario concordati con il docente TUTOR che nella sua funzione di supervisore provvederà al monitoraggio del percorso inserendo nella Piattaforma di riferimento ogni dato richiesto ad ogni intervento.

Il Prestatore d'opera si impegna a mantenere, durante l'esecuzione del contratto, un costante raccordo con l'Istituto Scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest'ultimo ha, in qualità di beneficiario del PON "Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l'apprendimento".

Egli si impegna, altresì, a fornire dati ed informazioni utili affinché l'Istituto Scolastico sia in grado di rispondere a richieste ed istanze nei confronti dell'Autorità di Gestione del PON "Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l'apprendimento". Provvederà, inoltre, alla compilazione di un apposito **registro** (digitale) al quale avrà accesso dal momento dell'assunzione del presente incarico.

Art. 4 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

Art. 5 - L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di lettera raccomandata, in caso di inadempimento delle prestazioni di cui ai precedenti articoli.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente che viene sin d'ora quantificato nella somma corrispondente al numero di ore prestate.

In caso di forza maggiore o grave inadempienza da parte del prestatore d'opera, il Dirigente Scolastico potrà sospendere l'attività, senza che l'Istituto debba riconoscere alcun indennizzo al prestatore d'opera. L'Amministrazione scolastica ha altresì il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di lettera raccomandata, in caso di diminuzione del numero degli iscritti e/o per qualsiasi altra ragione che comporti la sospensione del corso, senza che l'Istituto debba riconoscere alcun indennizzo al prestatore d'opera.

Art. 6 - Il prestatore d'opera è tenuto ad osservare il più stretto riserbo su tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico di cui al presente contratto.

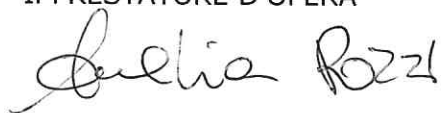
Art. 7 - L'Istituto Scolastico acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti e servizi forniti, a seguito del presente contratto. Pertanto, potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiali.

Il prestatore d'opera dovrà espressamente fare richiesta per iscritto all'Istituto Scolastico per l'utilizzo dei suddetti prodotti/servizi. L'Istituto Scolastico, a fronte di tale richiesta, potrà o meno autorizzare l'utilizzo dei suddetti prodotti e/o servizi da parte del Prestatore d'opera sottoscrittore del presente contratto.

Art. 8 - Il Dirigente Scolastico fa presente altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che i dati personali forniti vengono acquisiti nell'ambito del procedimento relativo ai rapporti contrattuali intercorsi e futuri, e sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione del contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. Il prestatore d'opera acconsente al trattamento dei propri dati personali su cui può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del sopracitato D.Lgs.

Art. 9- Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

IL PRESTATORE D'OPERA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Mario GAETA

